

missariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, che provvede anche con l'accensione di mutui ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1990. A tal fine è autorizzata la concessione a favore del Fondo gestione medesimo di un limite di impegno quindicennale di lire 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 1,7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1. Savarese, Bocchino.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i dipendenti del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali che, avendo presentato domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1988 ai sensi del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, sono stati collocati in

pensionamento anticipato con leggi successive, è riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

3. La gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è autorizzata ad erogare alle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i dipendenti del fondo stesso, le somme relative al beneficio di cui al comma 2 sulla base di apposita rendicontazione. L'onere derivante, pari a lire quindici miliardi, è posto a carico del fondo medesimo. A tal fine è autorizzata la concessione a favore del fondo gestione di un limite di impegno quindicennale di lire 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 1,7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19. 2. Boghetta, Malentacchi.

(A.C. 5507 – sezione 20)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 20.

(Concessione di costruzione e di esercizio della tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa).

1. Alla Società Ferrovie Nord Milano Esercizio spa è concessa, ai sensi del testo

unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, la costruzione della tratta ferroviaria Busto Arsizio (località Sacconago) — confine aeroportuale di Malpensa per il collegamento della linea Novara-Saronno-Seregno e quindi della rete Ferrovie Nord Milano Esercizio con l'aeroporto della Malpensa.

2. Alla stessa Società Ferrovie Nord Milano Esercizio spa è concesso anche, sempre ai sensi del testo unico di cui al comma 1, l'esercizio della nuova tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa Ovest fino all'interno del sedime aeroportuale.

3. Le concessioni di cui al presente articolo avranno validità fino al 17 marzo 2016.

(A.C. 5507 — sezione 21)

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 21.

*(Interventi per l'escavazione
dei porti marittimi nazionali).*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 24,5 miliardi per l'anno 1998, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 1. Boghetta.

(A.C. 5507 — sezione 22)

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 22.

*(Gettone di presenza per i componenti delle
commissioni di esame per il conseguimento
delle patenti nautiche).*

1. Ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche operanti presso l'Autorità marittima e presso gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previste dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, è attribuito un gettone di presenza di importo da determinare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente aumento delle tariffe previste dalla tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di nautica da diporto, annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, nonché mediante aumento delle tariffe di cui ai punti 7 e 13 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, il cui importo affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. All'aumento delle tariffe di cui al comma 2 si provvede con appositi provvedimenti amministrativi da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 5507 — sezione 23)**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 23.***(Realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati).*

1. Per la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati si applicano, relativamente agli oneri per i componenti, anche esterni, delle commissioni di valutazione, di collaudo e per il direttore dei lavori, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Con decreto dirigenziale sono ripartite, per le diverse professionalità e per i diversi carichi di lavoro, le competenze di cui al comma 1.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 23.***Al comma 1, sostituire le parole: articolo 20 con le seguenti: articolo 21.***23. 1.** Duca.**(A.C. 5507 — sezione 24)****ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 24.***(Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime).*

1. Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della naviga-

zione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.

2. Agli effetti del comma 1 si intende:

a) per uso privato, l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;

b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.

3. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandati e condotti dal proprietario dell'unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni già previste dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le sole unità di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità.

4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unità destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232.

5. I requisiti di idoneità e di sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2, lettera b), sono determinati con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unità è destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unità destinate ai servizi speciali per uso in conto

proprio si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza sentito l'ente tecnico, devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unità è destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.

6. Le unità indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime unità non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno.

(A.C. 5507 – sezione 25)

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 25.

(Obbligo del conseguimento della qualifica di « autorizzato » per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri nelle zone di navigazione interna della laguna veneta).

1. L'articolo 520 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

« ART. 520. *(Mansioni richiedenti titolo professionale).* Il personale imbarcato per mansioni richiedenti titolo professionale sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione, di linea, nelle zone di navigazione interna della laguna veneta, deve essere provvisto di titolo professionale ma-

ritimo equivalente a quello richiesto per la navigazione interna ed avere conseguito la qualifica di « autorizzato » secondo le norme vigenti in materia di navigazione interna.

Il personale imbarcato per la condotta di navi adibite ai servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le procedure indicate dalla normativa regionale, deve conseguire l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale imbarcato sulle navi destinate al servizio di trasporto di passeggeri in navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta, ove acquisiscano i servizi nelle zone lagunari di navigazione marittima e ancorché, ai sensi dell'articolo 24 del codice e dell'articolo 4 del presente regolamento, estendano i viaggi alle zone lagunari di navigazione interna ».

(A.C. 5507 – sezione 26)

**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 26.

(Violazioni della disciplina della navigazione interna).

1. Le violazioni alla disciplina della navigazione interna, stabilita dalle regioni ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non costituiscono violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione.

**SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO
26 DEL DISEGNO DI LEGGE.**

**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
26. 01 DEL GOVERNO**

All'articolo aggiuntivo 26. 01, comma 1, lettera a), dopo le parole: le insegne di

esercizio *aggiungere le seguenti*: con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari.

0. 26. 01. 1. Turrone.

All'articolo aggiuntivo 26. 01, comma 1, sopprimere la lettera a).

0. 26. 01. 6. Turrone.

All'articolo aggiuntivo 26. 01, comma 1, lettera a), dopo le parole: le insegne di esercizio aggiungere le seguenti: limitatamente alle complanari delle autostrade.

0. 26. 01. 2. Turrone.

All'articolo aggiuntivo 26. 01, comma 1, lettera c), capoverso 14, primo periodo, sostituire le parole: l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci con le seguenti: il proprietario del cartello ed il proprietario del suolo privato nei modi di legge a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre venti.

0. 26. 01. 3. Turrone.

All'articolo aggiuntivo 26. 01, comma 1, lettera c), capoverso 14, secondo periodo, sostituire le parole da: e a custodirlo ponendo il relativo onere con le seguenti: e la sua custodia ponendo i relativi oneri.

0. 26. 01. 4. Turrone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

All'articolo aggiuntivo 26. 01, comma 1, lettera c), dopo il capoverso 14 aggiungere il seguente:

14-bis Non è consentita la collocazione di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle

leggi nn. 1089 del 1939, 1497 del 1939, 431 del 1985 e della legge n. 394 del 1991. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 14. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle demolizioni ai sensi del comma 14.

0. 26. 01. 5. Turrone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. — 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 7 è aggiunto il seguente periodo: « Sono consentite infine le insegne di esercizio purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e le condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici. »

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada ».

c) Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 14. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubbli-

citari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e a custodirlo ponendo il relativo onere a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

15. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza — ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge ».

26. 01. Governo.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. — 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 10. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, e

all'articolo 200, comma 2-bis, utilizzati dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.

11. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 10 è soggetto, ove il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

26. 02. Governo.

(A.C. 5507 — sezione 27)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 27.

(Modifiche agli articoli 119 e 126 del nuovo codice della strada).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. l'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida »;

b) all'articolo 119, comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma della patente C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione

medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale »;

c) all'articolo 126, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità ».

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: unità sanitaria locale, aggiungere le seguenti: o da medico specialista diabetologo nell'ambito dell'esercizio di attività privata.

27. 1. Savarese, Bocchino, Bosco.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27 bis (Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) — 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa ecce-

zionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti dell'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico dei veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile. »

b) il comma 2-bis, aggiunto dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, viene sostituito dal seguente:

« 2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfetario, in aggiunta alla tassa di circolazione, pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a 3 e 4 assi e le combinazioni a 6 o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo « A » è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi degli indennizzi sopradetti affluiscono in un apposito capitolo di stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e verranno assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto nell'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al

punto 5 dell'articolo 34 aumentati di due volte e dai successivi punti 21 e 22 »

c) al comma 3, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

« h) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;

i) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole ».

d) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole « per la rimanente rete viaria » sono aggiunte le parole: « , salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b) »;

2) alla lettera a), le parole « con il limite massimo di 13,44 metri per gli autoveicoli isolati, 20,16 metri per gli autotreni e 17,36 metri per gli autoarticolati » sono sostituite dalle seguenti: « i limiti stabiliti dall'articolo 61 »;

3) alla lettera b) le parole « lettera e) e lettera g) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera g), lettera h), lettera i) »;

4) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 metri e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.

e) Alla fine del comma 10, è aggiunto il seguente periodo: « Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione, non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio dei carico ».

f) Il comma. 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche

una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000. »;

g) Il comma 19 è sostituito del seguente:

« 19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizione di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 235.000 a lire 940.000. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali od in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate nel comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato »;

h) Al comma 21, dopo le parole: « lettera n) » sono aggiunte le parole: « salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose »;

i) Il comma 23 è sostituito con il seguente:

« 23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo,

ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo ».

l) Il comma 24, è sostituito con il seguente:

« 24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo 1, sezione II del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni non comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta ».

m) Il comma 25, è sostituito dal seguente:

« 25. Nelle ipotesi di violazione, dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e relativo trasporto rimane a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni' come sopra impartite non sono osservate,

si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi ».

n) Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti

« 25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e dei relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.;

25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.;

25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.

25-quinquies. Ove indicati gli importi delle sanzioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 10 vanno sostituiti con importi non rivalutati ai sensi dell'articolo 195, comma 3, rispettivamente: « lire un milione/quattro milioni e lire duecentomila/ottocentomila ».

2. Alla fine del comma 11 dell'articolo 167, è aggiunto il seguente periodo: « La

franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tal caso non decade la validità dell'autorizzazione ».

3. Alla fine del comma 12 dell'articolo 176, è aggiunto il seguente periodo: « Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazioni dell'ente proprietario della strada ».

4. Sono abrogate tutte le norme del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo.

27. 02. Mammola

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. (Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). — 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole. « ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione »;

b) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ».

2. Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito con il seguente:

« 1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il

quale restano consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti ».

27. 05. La Commissione.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. (Modifiche all'articolo 20 del nuovo codice della strada). — 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole. « ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione »

b) al comma 3 il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria »

27. 01. Armaroli, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. (Modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada). — 1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:

« a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di mo-

tocarrozzette, nonché agli eventuali passeggeri ».

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1, i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purché dotati di cellula di sicurezza a prova di *crash*, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma »

2. Le disposizioni di cui all'articolo 171, come modificato dal presente articolo, en-

trano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

27. 03. (nuova formulazione). Stajano, Di Luca.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. — 1. All'articolo 13, numero 2, capoverso B, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « purché muniti di carta di circolazione ».

27. 04. Becchetti.